



COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO
(PROVINCIA DI AREZZO)

Via Provinciale 4 - 52010 Ortignano Raggiolo (AR)

Tel. 0575.539214 Fax 0575.539369

E-MAIL: ortignanoraggiolo@casentino.toscana.it

**REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONCESSIONE DI
PATROCINIO E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A FAVORE
DI PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI EX ART. 12 DELLA LEGGE
07.08.1990 N. 241**

Approvato con atto C.C. n. 19 del 12.06.2001

INDICE:

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 – BENEFICIARI

ART. 3 – CRITERI E MODALITA’

ART. 4 – RENDICONTO

ART. 5 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'attribuzione - da parte del Comune - di patrocinio e di attribuzione di vantaggi economici sotto forma di contributi in denaro a favore di persone singole o associate nonché di enti pubblici e privati.

2. In conformità all'art. 31 comma 7 dello Statuto Comunale vigente, i vantaggi economici possono essere conferiti anche in natura (strutture, beni o servizi) qualora i beneficiari siano associazioni che operano nel Comune, purchè venga garantito a tutti una pari opportunità.

3. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento i contributi previsti in materia sociale o derivanti da disposizioni normative statali e/o regionali.

4. Il Comune incoraggia e sostiene attività ed iniziative sociali, culturali, sportive, produttive e promozionali, organizzate da soggetti pubblici e privati, anche mediante la concessione del proprio patrocinio. Il patrocinio non è concesso per iniziative, manifestazioni ed attività di evidente finalità politica, di partito o di movimenti o gruppi politici partecipanti o interessati a consultazioni elettorali, anche se non direttamente organizzate dagli stessi e per quelle iniziative palesemente non connesse con interessi generali della collettività o diffusi nella comunità locale. Il patrocinio è concesso con motivata deliberazione della Giunta Comunale la quale indica, se l'Amministrazione lo ritiene opportuno, le eventuali agevolazioni da offrire per garantire la più valida realizzazione dell'iniziativa. In caso di agevolazioni si osservano le disposizioni di cui al presente regolamento.

ART. 2 – BENEFICIARI

1. I beneficiari dei vantaggi economici sono persone singole o associate nonché enti pubblici e privati.

2. Le persone singole possono presentare apposita richiesta al Comune qualora si facciano promotrici di iniziative senza fini di lucro di rilevante interesse comunale da realizzare con propria organizzazione e gestione a proprio rischio.

3. Le persone associate sono quelle descritte dall'art. 31 dello Statuto Comunale vigente. In tal caso le iniziative di rilevante interesse comunale possono coincidere con le stesse finalità perseguite dalle associazioni e risultanti dall'atto costitutivo o lo statuto.

4. Gli enti pubblici e privati sono gli enti descritti dalle disposizioni normative vigenti nell'ordinamento.

ART. 3 – CRITERI E MODALITA'

1. Quando lo stanziamento nel bilancio comunale di vantaggi economici in favore dei soggetti di cui all'art. 2 del presente Regolamento non specifichi i destinatari, la Giunta Comunale, sulla base delle domande pervenute nell'esercizio finanziario del bilancio di previsione, distribuisce le somme tra i soggetti richiedenti tenendo conto della rilevanza culturale-sociale delle iniziative per le quali è stato richiesto il vantaggio economico.

2. I soggetti di cui all'art. 2 del presente Regolamento possono presentare domanda l'anno precedente a quello in cui è prevista l'erogazione al fine di consentire all'Amministrazione comunale di valutare l'opportunità di stanziare in bilancio la somma richiesta.

3. Nel caso in cui la Giunta Comunale abbia promosso la Consulta delle Associazioni, le Associazioni possono presentare richiesta di erogazione a seguito di apposita riunione alla quale abbiano preso parte le Associazioni locali interessate e almeno una rappresentanza dell'Amministrazione comunale.

4. Quando lo stanziamento nel bilancio comunale di vantaggi economici in favore dei soggetti di cui all'art. 2 del presente Regolamento specifichi i destinatari, il Responsabile dell'Area interessata, a seguito dell'attribuzione dei capitoli di spesa con il Piano Esecutivo di Gestione e sulla base delle domande pervenute nell'esercizio finanziario del bilancio di previsione, adotta apposita determinazione con la quale attribuisce il vantaggio economico ai soggetti richiedenti.

5. La domanda deve contenere la descrizione dell'iniziativa o piano di attività nonché il piano finanziario per le quali si richiede l'erogazione. La Giunta Comunale, su richiesta del

soggetto interessato e qualora esistano motivate esigenze di anticipazioni delle somme, può disporre l'anticipazione che comunque non potrà superare il 50% del contributo stesso.

6. Il limite massimo di entità del contributo non potrà comunque superare il 50% delle spese rendicontate.

ART. 4 – RENDICONTO

1. I beneficiari sono obbligati a presentare al Sindaco e al Responsabile dell'Area interessata apposito rendiconto delle spese effettuate entro il termine di 60 giorni decorrenti dall'iniziativa realizzata ovvero, nel caso di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 2 del presente Regolamento, entro il 15 dicembre dell'anno in cui è stata disposta l'erogazione del vantaggio economico.

2. Nel caso in cui l'anticipazione eventualmente erogata non risulti rendicontata, il Responsabile dell'Area interessata è tenuto ad attivare le procedure di legge per il recupero di quanto anticipato.

3. Qualora dal rendiconto di cui al comma 1 del presente articolo risultino entrate superiori alle spese, il vantaggio economico che è stato disposto in favore del soggetto verrà erogato decurtando dalla somma prevista l'ammontare corrispondente alla maggiore entrata.

4. Qualora il vantaggio economico consista in conferimenti in natura, il beneficiario deve presentare nel termine previsto dal precedente comma 1 (60 giorni) una relazione da cui emerga il di aver rispettato la destinazione per la quale è stato concesso il/i bene/i.

ART. 5 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno in cui il Comitato Regionale di Controllo di Firenze ha dato comunicazione all'Ente di non aver riscontrato vizi di legittimità e comunque decorsi trenta giorni dalla trasmissione della deliberazione di approvazione e del presente regolamento senza che il Comitato abbia trasmesso un provvedimento di annullamento o di richiesta ex art. 133 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia il Regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 13.10.1992.